

7° FORUM NAZIONALE  
DEI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI



# Diritto & FISCO

29 Gen 2024  
ore 9-13 e 14-18  
Digital Edition

Le novità della legge  
di bilancio e della  
riforma fiscale 2024

RIFORMA FISCALE/ Via libera definitivo al decreto legislativo delegato sugli adempimenti

## Un nuovo calendario tributario

Dichiarazioni al 30/9. Dal 2025 invii dal primo aprile

DI GIULIANO MANDOLESI

**P**ronto il nuovo calendario fiscale. Anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi che dal 2025 potranno essere trasmesse a partire dal 1 aprile di ogni anno (escluse le precompilate). Stop alla trasmissione dei controlli formali, avvisi bonari e compliance nei mesi di agosto e dicembre senza però specifica sospensione dei pagamenti per i citati atti restando unicamente attiva quella vigente 1 agosto al 4 settembre di ogni anno e non essendo possibile prevederne una ulteriore dal 1 dicembre al 6 gennaio poiché si determinerebbe lo slittamento all'anno successivo di una rilevante quota degli incassi, con effetti sul gettito che dovrebbero trovare adeguata copertura nel bilancio dello stato. Riscritto anche lo scadenario dei pagamenti con l'aggiunta di una ulteriore rata (che diventano da 6 a 7) alla modalità dilazionata del versamento del saldo e del primo acconto delle imposte con i termini di scadenza delle singole rate allineate al 16 dei mesi, da luglio a dicembre, per soggetti con e senza partita Iva. Stabilizzata inoltre definitivamente la modalità semestrale dell'invio dei dati al portale tessera sanitaria da parte degli operatori obbligati, adempimento che altrimenti sarebbe divenuto a cadenza mensile dal prossimo 1 gennaio. Queste sono le novità principali previste nel decreto legislativo approvato ieri in Consiglio dei Ministri, sugli adempimenti fiscali attuativo della riforma Leo.

**Dichiarazioni e pagamenti.** L'art. 11 del dlgs prevede con effetto dal 2 maggio 2024, l'anticipazione dal 30 novembre al 30 settembre del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, Irap compresa.

Per i soggetti Ires il termine è anticipato dall'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con periodo d'impo-



Maurizio Leo

sta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data. La norma inoltre introduce dal 2025 per le dichiarazioni citate e anche per il modello 770, la possibilità di procedere con l'invio a partire dal 1 aprile di ogni anno e fino al termine fissato per la scadenza (30/9 le dichiarazioni e 31/10 i 770).

**Avvisi agenzia, a dicembre sospesi gli invii ma non i pagamenti.** La sospensione della trasmissione di controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance è accompagnata solo parzialmente anche dallo stop ai pagamenti per i citati atti. Opera già la disposizione che stabilisce la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per pagamenti trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate. Tale disposizione non è però replicabile dal 1 dicembre al 6 gennaio di ogni anno, come indicato anche nella relazione illustrativa, poiché si determinerebbe lo slittamento all'anno successivo di una rilevante quota degli incassi, con correlata necessità di trovare una copertura nel bilancio dello Stato.

NON SCATTERÀ LA DECADENZA

### Crediti di imposta, l'assenza in dichiarazione è giustificata

DI FABRIZIO G. POGGIANI

**L**a mancata indicazione dei crediti d'imposta nel modello non comporta la decadenza del beneficio e, di conseguenza, della fruizione. È una delle novità contenute nel decreto relativo agli adempimenti tributari con cui tra l'altro è in arrivo una progressiva eliminazione di dati e informazioni, non rilevanti ai fini della determinazione e liquidazione delle imposte, dai modelli dichiarativi (redditi, Irap e Iva). Nel rispetto di quanto prescritto dalla legge delega (111/2023) di riforma fiscale, il Governo ha licenziato, ieri, in via definitiva, uno schema di decreto legislativo contenente la revisione degli adempimenti tributari e di quelli in materia di accise e di altre imposte indirette.

Presumibilmente, anche in seguito alle recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità (Cassazione - sezioni unite, sentenza n. 34419/2023), che si è pronunciata sulla distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti, nel provvedimento in commento (art. 13) è stato disposto che la mancata indicazione dei crediti d'imposta, derivanti da agevolazioni concesse a favore dei contribuenti, nelle dichiarazioni dei redditi, Irap, Iva e sostituti, ai sensi degli articoli 1, 4 e 8 del dpr 322/1998, non comporta la decadenza del beneficio; naturalmente deve trattarsi di bonus e/o agevolazioni spettanti, confermandosi però un criterio più sostanziale che di natura formale.

Limitatamente ai contributi qualificabili come aiuti di Stato o aiuti de minimis resta fermo il relativo obbligo di registrazione, come disposto dal decreto 115/2017, entro l'esercizio finanziario successivo a quello della fruizione da parte del soggetto beneficiario ovvero, per gli aiuti fiscali, entro l'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale gli aiuti individuali sono dichiarati; la mancata indicazione nelle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 10 e 17 del regolamento citato, non determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale.

Sul tema, invece, della semplificazione dei modelli dichiarativi (art. 1, 15 e 16 dello schema) è previsto che, per i lavoratori dipendenti e i pensionati, con decorrenza dal 2024 e in via del tutto sperimentale, l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente, dettagliatamente, le informazioni in suo possesso, che dovranno essere confermate o modificate, acce-

dendo su una apposita area riservata del sito web dell'agenzia.

Di maggior interesse, inevitabilmente, è la previsione di semplificare la modulistica, a decorrere dal periodo d'imposta in corso (31/12/2023), con l'eliminazione progressiva da ogni modello (redditi, Irap e Iva) delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell'imposta e di cui l'Agenzia delle entrate è già in possesso o che può acquisire attraverso i sistemi di interoperabilità delle varie banche dati di proprietà o di altre pubbliche amministrazioni.

L'alleggerimento dei modelli, da attuarsi con specifici provvedimenti direttoriali, è una probabile, quanto naturale, conseguenza della riduzione del termine per la trasmissione delle stesse dichiarazioni, che si ricorda, salvo ulteriori modifiche, passerà, in linea generale, dal 30 novembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento al 30 settembre dell'anno successivo (o dall'undicesimo al nono mese) con un preciso intervento sulle disposizioni contenute nel dpr 322/1998.

Se questa indicazione riguarda un alleggerimento generalizzato dei modelli, il provvedimento fa ben sperare sulla semplificazione (a questo punto estremamente necessaria) dei quadri riguardanti i crediti d'imposta (RU ma si ritiene anche RS della dichiarazione dei redditi), stante una specifica previsione, come introdotta con l'ultimo periodo dell'attuale comma 1 dell'art. 15 dello schema di decreto.

Si interviene, inoltre, anche sulla indicazione degli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari, di cui al comma 6, dell'art. 7 del dpr 605/1973 e sull'opzione per il regime speciale delle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31/12/2024 (2025).

Infine, sul tema della semplificazione della dichiarazione dei sostituti (ex 770), è previsto che gli obbligati a operare le ritenute alla fonte sui compensi dei dipendenti e/o degli autonomi, con dipendenti in un numero non superiore, nell'anno precedente, a cinque, in via sperimentale e dal 2026 (anno d'imposta 2025), eseguendo i versamenti periodici, dovranno indicare anche taluni dati (ammontare, tipologia e altro), evitando l'indicazione degli stessi nel modello.



Il testo del decreto su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)